CAMERA DEI DEPUTATI N. 148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLUSCIO, REGGIANI, MATTEOTTI, BEMPORAD, MADAUDO, CUOJATI

Presentata il 26 giugno 1979

Riforma della pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La fine prematura della 7ª legislatura non ha consentito al Parlamento di approvare una riforma, ormai entrata nella coscienza popolare, come quella della polizia, di cui da anni discutono le forze politiche.

Sarà compito, pertanto, dell'ottava legislatura concludere il lungo *iter* di tale riforma sulla cui urgenza è inutile spendere eccessive parole. Lo reclama il personale interessato, che da anni vive in un clima di incertezza e di precarietà; lo esige l'opinione pubblica che dalla riforma della polizia, che tenda a migliorare dal punto di vista funzionale lo strumento e a coordinare gli sforzi di quanti sono preposti alla tutela della sicurezza pubblica, attende il ripristino della legalità democratica ormai vulnerata.

Per questo si è ritenuto di prendere a base della presente proposta di legge, il lavoro svolto dal Comitato ristretto della Commissione Interni della Camera durante la 7ª legislatura, a cui sono stati apportati alcuni aggiustamenti sul piano funzionale suggeriti dalla esperienza e dalla volontà espressa dagli stessi operatori del settore.

La presente proposta non ha la pretesa di sciogliere i nodi che dal dibattito politico e parlamentare della 7ª legislatura erano rimasti avviluppati.

Vuole soltanto essere un contributo per riproporre con urgenza un tema a cui la ottava legislatura non potrà sfuggire.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CAPO I.

ISTITUZIONI E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA.

ART. 1.

(*Istituzione del Corpo*).

È istituito il Corpo della polizia dello Stato, che assume la denominazione di Corpo di polizia della Repubblica Italiana. È un corpo civile, armato, ad ordinamento speciale e fa parte della forza pubblica. Il Corpo è inquadrato nel Ministero dell'interno alle dipendenze del Ministro.

ART. 2.

(*Compiti istituzionali*).

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubblico nell'ambito della Costituzione; garantisce l'esercizio delle libertà dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; esercita funzioni di sicurezza pubblica provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubbliche calamità.

Il Corpo esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

ART. 3.

(*Personale del Corpo di polizia*).

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Il personale dei Corpi di cui al comma precedente, quello del ruolo della carriera direttiva di pubblica sicurezza, quello del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e quello del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonché il personale utilizzato a tempo pieno e in modo continuativo nelle comunità del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, entrano a far parte del Corpo di polizia secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento previste dalla presente legge e dai decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 15.

Al personale del Corpo di polizia, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato che siano compatibili con la specialità del suo ordinamento.

ART. 4.

(*Bandiere e decorazioni*).

La Bandiera e le decorazioni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le decorazioni concesse al Corpo di polizia femminile sono attribuite al Corpo di polizia dello Stato.

ART. 5.

(*Accordi e convenzioni con le Forze armate*).

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le Forze armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano al Corpo di polizia, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro competente.

ART. 6.

(*Armamento*).

L'armamento in dotazione al Corpo di polizia e agli appartenenti al Corpo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, anche in difformità alle norme ordinarie in materia di armi.

ART. 7.

(*Attribuzione della qualifica di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo di polizia e della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza ai sottufficiali delle altre Forze di polizia*).

È attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale compreso nei livelli funzionali di agente e assistente.

È attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti ai livelli funzionali di ispettore, commissario e dirigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, gli appartenenti alla funzione di agente hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

I restanti appartenenti al ruolo di polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con funzione di vice questore vicario, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali, hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza è estesa ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo di polizia e gli equiparati sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini della competente autorità giudiziaria e ad essa rispondono.

CAPO II.

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

ART. 8.

(*Ordinamento e struttura della Amministrazione della sicurezza pubblica*).

L'Amministrazione della sicurezza pubblica è ordinata come segue:

a) Direzione generale, articolata in settori operativi e servizi, secondo l'ordinamento di cui al successivo articolo:

b) Questure, dirette dal questore, istituite in ogni capoluogo di provincia con compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, amministrativi e ausiliari nell'ambito della provincia. Con decreto del Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi;

c) Commissariati di polizia, istituiti alle dipendenze della Questura, nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove effettive esigenze lo richiedano, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il questore o su proposta del medesimo.

Il direttore generale – sentito il prefetto – può nei casi di provata necessità e con carattere di temporaneità, previa approvazione del Ministro dell'interno, istituire posti di polizia con compiti particolari di istituto a livello decentrato, stabilendone la dotazione di mezzi e personale.

I commissariati e i posti fissi di polizia sono istituiti in relazione alla densità della popolazione e agli indici di criminalità e debbono essere inoltre diretti a realizzare, su una base di ampio decentramento, l'espletamento di compiti di polizia particolarmente ai fini della prevenzione.

ART. 9.

(*Direzione generale della sicurezza pubblica*).

La Direzione generale della sicurezza pubblica si articola in settori:

a) per l'alta direzione tecnica dei servizi operativi;

b) per la direzione delle attività indicate nell'articolo 2 e costituenti compiti istituzionali del Corpo; nonché in servizi per l'amministrazione del personale del Corpo, la gestione patrimoniale e contabile, le attività ausiliarie, quelle per la organizzazione di supporti tecnici, le attività di studio, ricerca e addestramento del personale.

I settori operativi comprendono uffici di direzione delle attività di polizia criminale, di ordine e di sicurezza pubblica, di polizia amministrativa e delle specialità del Corpo.

Ad ogni settore operativo ed agli uffici nei quali ciascuno è ordinato sono preposti dirigenti del Corpo. Agli altri settori ed ai servizi sono preposti dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno o del Corpo in correlazione con i rispettivi requisiti di professionalità e competenza.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione del numero e delle competenze degli uffici della direzione generale, e delle divisioni nelle quali si articola, sulla base dei princìpi sopra enunciati e secondo criteri di rigorosa funzionalità.

Per specifiche attività di polizia criminale e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale e interregionale.

Per particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Comitato nazionale per la sicurezza pubblica, possono essere istituiti uffici operativi specializzati alle dirette dipendenze della Direzione generale.

ART. 10.

(*Organi preposti alla Direzione generale della sicurezza pubblica*).

Alla direzione generale della sicurezza pubblica è preposto il direttore generale Capo della polizia, nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli può essere scelto anche tra gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno nomina tra i dirigenti generali i vice direttori generali, di cui uno per l'esercizio delle funzioni vicarie.

ART. 11.

(*Organizzazione dei supporti tecnici*).

Per le esigenze operative delle questure e degli altri uffici possono essere istituiti con decreto del Ministro dell'interno servizi centrali, interregionali e regionali per la gestione diretta dei supporti strumentali, quali i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo, i magazzini regionali, i servizi di telecomunicazione, meccanografici e di gestione contabile del personale e dei mezzi che non trovino funzionale dislocazione a livello provinciale.

ART. 12.

(*Reparti mobili*).

Il Corpo ha reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I reparti mobili possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

In deroga a quanto stabilito dalla presente legge, nei reparti mobili in servizio di ordine pubblico è impiegato personale maschile.

ART. 13.

(*Specialità del Corpo*).

Per le funzioni di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale il Corpo è organizzato in specialità, che dipendono direttamente dalla direzione generale del Corpo e sono articolate in uffici interregionali, regionali o compartimentali di coordinamento operativo e di gestione amministrativa.

Le specialità in caso di emergenza debbono concorrere, su richiesta del Questore, previa comunicazione alla direzione generale della sicurezza pubblica, alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

I dirigenti dei reparti mantengono regolari contatti con il questore ai fini del coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia.

CAPO III.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 14.

(*Personale del Corpo*).

Il Corpo di polizia provvede ai servizi di istituto con il personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e normativo, di progressione di carriera.

I requisiti psicofisici di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 15.

(*Ordinamento del personale*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia, con la osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) Istituzione di un ruolo di polizia ripartibile in due contingenti comprendenti rispettivamente l'uno gli assistenti di polizia giudiziaria e gli ispettori di polizia, nel quale dovranno transitare le ex assistenti di polizia femminile, gli ex funzionari e le ex ispettrici di polizia; l'altro, gli agenti, gli assistenti e gli ufficiali dei reparti mobili e delle specialità. Deve essere previsto l'interscambio agevolato per il passaggio da un contingente all'altro del personale in possesso di determinati requisiti. Deve prevedersi la confluenza del

ruolo in una fascia dirigenziale, nella quale dovrà essere prevista l'unificazione delle carriere degli ufficiali a partire dal grado di colonnello, dei funzionari a partire dal grado di primo dirigente e delle ex ispettrici di polizia;

2) Istituzione di un ruolo non di polizia comprendente ruoli operai, tecnici, amministrativi e professionali e ruoli del personale laureato;

3) Suddivisione dei ruoli in livelli funzionali, per ciascuno dei quali vanno stabilite le attribuzioni e le mansioni proprie. In particolare:

A) Il ruolo di polizia va suddiviso nei livelli funzionali di agente, assistente, ispettore, commissario, dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) al personale appartenente alla funzione di agente sono attribuite mansioni esecutive con il margine di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) al personale appartenente alla funzione di assistente sono attribuite mansioni esecutive nello stesso ambito, ma di più alto livello, rispetto a quelle di cui alla lettera *a*) con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

c) al personale appartenente alla funzione di ispettore competono specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché di comando di medie unità operative, cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde;

d) il personale appartenente alla funzione di commissario svolge funzioni di direzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nello ambito delle superiori direttive;

e) il personale appartenente alla funzione di dirigente svolge le funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

B) Il ruolo non di polizia è suddiviso in specializzazioni e si articola in funzioni di base e qualifiche. In particolare, il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale si articola in due funzioni di base: una per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesto il titolo di studio del diploma di scuola o istituto medio-superiore; l'altra per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. Per le attività tecnico-scientifiche, il ruolo non di polizia si articola nelle funzioni di base e nelle qualifiche da determinare in relazione alle mansioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti. Il ruolo non di polizia, per il personale amministrativo e il personale tecnico-operaio è suddiviso nelle qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli delle altre amministrazioni statali;

4) Determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche, in modo che esse siano congrue in relazione ai compiti da svolgere e tali da assicurare il massimo di efficienza e funzionalità del Corpo;

5) Previsione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e delle modalità di avanzamento nelle qualifiche delle singole funzioni di base, in modo che si realizzi la selezione a favore dei più capaci e meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi criteri di obiettività;

6) Previsione che l'accesso alle funzioni di base di dirigente avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi gli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa e dimostrino specifiche atti-

tudini e capacità per la funzione. L'accertamento di tali attitudini e capacità avviene mediante appositi corsi di formazione abilitanti alla partecipazione al concorso;

7) Previsione che l'accesso alla funzione di assistente avvenga mediante concorso interno per esami teorico-pratici al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base di agente che abbiano almeno cinque anni di servizio e che superino un corso di formazione per la funzione di assistente;

8) Disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante il comando presso altre amministrazioni, la aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi, i congedi, secondo modalità che tengano conto della necessità di adeguare tali aspetti del rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo alle particolari esigenze dei servizi di polizia del differente stato giuridico in precedenza posseduto dagli appartenenti al Corpo e che in ogni caso rispettino il criterio di massima che gli appartenenti al Corpo non possono conseguire trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

9) Determinazione dei criteri di subordinazione gerarchica e funzionale tra appartenenti a ruoli diversi;

10) Previsione dei criteri e delle modalità per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di ruoli diversi;

11) Previsione dell'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

12) Previsione che parte del personale avente attualmente grado di appuntato e maresciallo venga inquadrato nella

funzione rispettivamente di assistente e ispettore, tenendo conto dell'esperienza acquisita e della capacità dimostrata nelle funzioni di direzione di servizi di polizia giudiziaria o di comando di unità o reparti effettivamente svolte, dei riconoscimenti ottenuti, degli esami sostenuti e del titolo di studio posseduto, nonché, agli effetti dell'inquadramento nella funzione di base di assistente, dell'anzianità nel grado di appuntato;

13) Previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto di servizio avvenga non oltre il raggiungimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio, con possibilità di fissazione di un minore limite di età e di servizio, pur con il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza, in relazione alle esigenze e alle condizioni di servizio inerenti a determinate funzioni di base;

14) Previsione che ai fini dell'inquadramento del personale si tenga conto della qualifica di militarizzato rivestita nelle Forze armate e in quelle partigiane.

ART. 16.

(*Trattamento economico*).

Il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di polizia deve rispondere ai seguenti criteri:

a) la retribuzione iniziale di ogni funzione di base e delle qualifiche in cui essa si articola deve essere determinata tenuto conto delle mansioni attribuite, dei contenuti di professionalità richiesti e del rischio connesso al servizio;

b) la retribuzione iniziale del personale appartenente al ruolo non di polizia deve essere determinata in misura non inferiore a quella dei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni dello Stato;

c) nell'ambito di ciascun livello funzionale vanno previste, oltre all'iniziale, cinque classi di stipendio e scatti di an-

zianità da raggiungere in base all'anzianità effettiva di servizio;

d) le indennità per i servizi fuori sede e per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio vanno determinate in misura corrispondente a quelle previste per il personale civile dello Stato;

e) indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 17.

(*Obblighi di leva*).

Il servizio prestato per non meno di 12 mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV.

AMMISSIONE AL CORPO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 18.

(*Istruzione e formazione professionale*).

Gli istituti di istruzione per la formazione professionale del Corpo di polizia sono i seguenti:

a) scuole per agenti di polizia;

b) istituto per ispettori di polizia;

c) istituto superiore per funzionari di polizia;

d) scuole di specializzazione.

Alla specializzazione, all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale del Corpo si provvede anche mediante appositi corsi presso gli istituti di cui al comma precedente o collegati con gli stessi in sedi diverse.

Le scuole per agenti sono adeguatamente decentrate al fine di consentire il più ampio reclutamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, allo insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine .e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuoverne il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto successivamente per l'Istituto superiore per funzionari di polizia, la nomina degli insegnanti per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori avviene con decreto del Ministro dell'interno.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali, con decreto del Ministro dell'interno verranno nominati docenti universitari o di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino la nomina.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola. Il servizio prestato presso l'Istituto o scuola è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza.

Fuori dei casi di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nel regolamento degli istituti e scuole di cui ai primi due commi sono previsti il collegio dei docenti e appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi.

ART. 19.

(*Nomina ad allievo agente di polizia*).

L'accesso alla funzione di agente di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo o equivalente;

e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o destituiti da pubblici uffici; che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno ed emanato dal Presidente della Repubblica, sono stabilite le modalità dei concorsi, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati. I concorsi sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in predeterminate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia i vincitori di concorsi

sono destinati a prestare servizio nella regione predeterminata e possono essere trasferiti in altre sedi per sopravvenute esigenze di servizio.

I concorsi possono essere anche preordinati alla copertura dei contingenti di una singola specialità del Corpo. In tal caso i candidati che risultino non idonei a detta specialità sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare al primo corso per altro servizio o specialità, per i quali siano risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Le norme che vietano la partecipazione al concorso ai cittadini coniugati sono abrogate.

ART. 20.

(*Corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso possono essere impiegati in servizi di polizia.

ART. 21.

(*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia*).

Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non abbiano superato il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso.

Gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni anche non consecutivi o di 90 giorni, se la assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla loro guarigione.

Le allieve e le agenti in prova la cui assenza oltre 60 giorni sia stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La dimissione e l'espulsione dal corso sono adottati dal capo del Corpo di polizia su proposta del direttore della scuola con provvedimento definitivo.

ART. 22.

(*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti*).

Gli agenti di polizia compiono un periodo di addestramento pratico della durata di sei mesi presso i reparti e i servizi del Corpo cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione

attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo precedente.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal dirigente del reparto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti che frequentano i corsi di specializzazione non possono essere impiegati in attività diverse da quelle della specialità o del servizio cui debbono essere destinati, se non per motivi di eccezionale gravità e su disposizione del capo del Corpo. Ove ciò comporti la interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

ART. 23.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*).

L'accesso alla funzione di ispettore avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola media superiore;

e) buona condotta.

Gli appartenenti alla funzione di agente e di assistente possono partecipare al concorso senza limite di età, purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del limite di età e del titolo di studio, gli assistenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio, non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrano idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposito corso abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato il 25 per cento dei posti messi a concorso.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o destituito da pubblici uffici; chi ha riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misure di prevenzione.

Relativamente ai concorsi si applica quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 19.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

ART. 24.

(*Corsi per la nomina ad ispettori di polizia*).

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, con particolare riguardo all'attività investigativa, alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di direzione tecnica del personale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento della idoneità alle specialità del Corpo o a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizo di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo

per 4 anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori che non abbiano superato gli esami o le prove pratiche di fine corso, sempre che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a frequentare per una sola volta, un corso supplementare della durata di tre mesi.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

Gli ispettori in prova sulla base dei risultati della selezione attitudinale e tenuto anche conto della loro richiesta, sono assegnati ai servizi di istituto e alle specialità del Corpo per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Al termine del periodo di prova se essa si conclude con giudizio favorevole da parte del dirigente del servizio o reparto, gli ispettori in prova sono nominati ispettori di polizia.

ART. 25.

(*Dimissione dal corso per la nomina ad ispettore di polizia*).

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarino di rinunciare al corso.

Gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso possono partecipare al primo corso successivo alla loro guarigione.

Le allieve la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità

sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più grave della deplorazione.

Le dimissioni e l'espulsione dal corso sono adottate dal Capo del Corpo su proposta del direttore della scuola, con provvedimento definitivo.

ART. 26.

(*Nomina a commissario di polizia*).

Alla funzione di base di Commissario del Corpo di polizia si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

3) buona condotta;

4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

5) età non superiore ad anni 28.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici.

Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne a pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a sostenere prove di esame relative a materie giuridico-professionali. Con

decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei concorsi, la composizione delle commissioni, i criteri per lo accertamento della idoneità fisica, psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali, nonché i programmi delle prove di esame.

I vincitori del concorso sono nominati allievi funzionari e sono avviati a frequentare un corso di formazione teorico-pratica della durata di due anni presso l'Istituto superiore per i funzionari di polizia. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati e funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame finale sulle materie di studio davanti ad una Commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi dei corsi per funzionari di polizia non possono essere impiegati in servizi di polizia se non negli ultimi sei mesi ed esclusivamente a fini di addestramento per il servizio di commissario.

Sono dimessi dai corsi gli allievi che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) per il numero o la gravità delle sanzioni disciplinari riportate dimostrano di non possedere le qualità e le attitudini indispensabili per assolvere il servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione per i motivi previsti dalla precedente lettera *b*), sono adottati dal Ministro dell'interno su proposta del capo del Corpo, quelli di dimissione per altra causa sono adottati dal capo del Corpo, su proposta del direttore dell'istituto.

Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati in prova alla prima qualifica della funzione di base di commissario e immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Le allieve che, a causa dello stato di maternità, non possono frequentare il cor-

so sono ammesse a frequentare il primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Gli appartenenti al Corpo possono partecipare al concorso in assenza del requisito del limite di età.

Possono altresì partecipare al concorso in assenza dei requisiti del limite di età e del titolo di studio gli ispettori con almeno 10 anni di servizio che abbiano riportato qualifica di ottimo per gli ultimi cinque anni e che il Consiglio di amministrazione ritenga particolarmente meritevoli tenuto conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini ad esercitare le funzioni di commissario.

Agli appartenenti al Corpo che conseguono un giudizio di idoneità alla prova di esame è riservato fino ad un sesto dei posti messi a concorso, calcolato con eventuale arrotondamento per eccesso.

ART. 27.

(*Concorsi per l'accesso ai ruoli diversi da quello di polizia*).

L'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna funzione del ruolo non di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo sono quelle dei corrispondenti ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare appositi corsi formativi ed applicativi intesi a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V.

DIRITTI E DOVERI.

ART. 28.

(*Giuramento*).

I cittadini che entrano a far parte del Corpo debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio al servizio dello Stato, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

ART. 29.

(*Orario di servizio*).

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo è fissato in 42 ore settimanali, ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedono, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Il giorno di riposo che, per particolari esigenze di servizio, non possa essere usufruito nell'arco della settimana può essere recuperato.

Gli appartenenti al Corpo che prestano servizio in un giorno festivo non domenicale hanno diritto a godere di un giorno di riposo in un giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

ART. 30.

(*Reperibilità ed alloggio*).

Per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

L'obbligo della reperibilità può essere disposto per gli appartenenti al Corpo incaricati della direzione di uffici e reparti o investiti di particolari funzioni.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi od il periodo di addestramento per gli agenti, durante il corso di allievi ispettori e di allievi funzionari. I regolamenti degli istituti prevederanno casi di esenzione da tale obbligo.

ART. 31.

(*Doveri di subordinazione*).

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro dell'interno;

b) dei sottosegretari di Stato per lo interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) degli appartenenti a funzioni e qualifiche superiori.

Essi inoltre hanno doveri di subordinazione operativa nei confronti degli appartenenti al Corpo che siano investiti di funzioni operative o di comando nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengano esercitate, anche se appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari o inferiori.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo, nei casi previsti dalla legge, verso il prefetto e le altre autorità dello Stato.

ART. 32.

(*Comportamento fuori servizio*).

Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

ART. 33.

(*Assistenza religiosa*).

Il servizio di assistenza religiosa per il personale del Corpo di polizia è espletato, nel rispetto delle libertà costituzionali, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 34.

(*Ordine gerarchico*).

L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che ha impartito l'ordine. Quando l'appartenente al Corpo si trovi in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito anche su rinnovata richiesta verbale del superiore che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione è manifestamente reato, non lo esegue e informa immediatamente i superiori.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinare, salva la eventuale responsabilità penale.

CAPO VI.

DIRITTI SINDACALI E POLITICI.

ART. 35.

(*Diritti sindacali*).

Gli appartenenti al Corpo di polizia in attività di servizio hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti al Corpo di polizia, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa che ne fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

ART. 36.

(*Sindacati*).

I sindacati del personale di polizia sono formati, diretti e rappresentati soltanto da appartenenti al Corpo in attività di servizio, hanno il compito di provvedere autonomamente alla tutela degli interessi degli appartenenti al Corpo medesimo senza interferire nelle decisioni e direttive relative alle attività di servizio.

I sindacati del personale possono in particolare prospettare istanze di carattere collettivo inerenti:

a) provvidenze per infortuni ed infermità contratte in servizio e per cause di servizio;

b) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) organizzazione delle mense;

d) condizioni igienico-sanitarie;

e) sistemazioni alloggiative presso gli uffici e reparti.

Al fine di garantire comportamenti che non compromettano la assoluta imparzialità della polizia, i sindacati del personale non possono aderire, affiliarsi o intrattenere rapporti di carattere organizzativo con associazioni sindacali o di altra natura estranee al Corpo, salvo che si tratti di associazioni a carattere esclusivamente ricreativo o culturale.

ART. 37.

(*Divieto di esercizio del diritto di sciopero*).

Gli appartenenti al Corpo di polizia non possono esercitare il diritto di sciopero né ricorrere ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitate durante il servizio, siano idonee a pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

ART. 38.

(*Registrazione dei sindacati di polizia*).

Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione centrale per la registrazione dei sindacati di polizia.

La Commissione è così costituita:

1) un magistrato ordinario con funzioni di Presidente di Sezione di Corte di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

2) un consigliere di Stato, designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio di Stato;

3) un consigliere della Corte dei conti, designato dall'Ufficio di presidenza della Corte dei conti;

4) un Prefetto designato dal Ministro dell'interno;

5) un funzionario di polizia con qualifica di Ispettore generale o di Ispettore generale capo, designato dal Ministro dell'interno;

6) un impiegato della carriera direttiva con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore designato dal Consiglio superiore della Pubblica amministrazione;

7) un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, avente qualifica di primo dirigente o di dirigente superiore, che esercita le funzioni di segretario dell'Ufficio.

I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 39.

(*Procedura per la registrazione*).

La registrazione è richiesta dai promotori del sindacato con domanda scritta, cui deve essere allegata copia autentica dello statuto.

Alla registrazione del sindacato si provvede con decreto del Ministro dell'interno, su deliberazione della commissione centrale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Con la registrazione il sindacato acquista la personalità giuridica.

ART. 40.

(*Contributi associativi*).

Per i contributi associativi dovuti dal personale si applicano le vigenti disposizioni relative ai contributi dovuti dagli impiegati dello Stato alle organizzazioni sindacali.

ART. 41.

(*Consiglio Nazionale di polizia*).

È istituito il Consiglio Nazionale di polizia quale organismo consultivo del Mi-

nistro dell'interno con i seguenti compiti:

a) esprimere parere in ordine alle iniziative legislative del Ministero dell'interno, ai regolamenti e ai provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, al trattamento economico, previdenziale, assistenziale del personale;

b) esprimere pareri relativamente all'ordinamento e ai programmi degli istituti d'istruzione e formazione professionale e per quanto attiene alle modalità per lo svolgimento dei concorsi;

c) esprimere pareri su ogni altra questione che il Ministro intenda sottoporre ad esso.

I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.

In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale propone il proprio regolamento al Ministro per la relativa approvazione.

ART. 42.

(*Composizione del Consiglio Nazionale*).

Il Consiglio Nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.

Esso è composto da 60 membri dei quali:

a) almeno 20 designati dal Ministro dell'interno e scelti tra il personale delle varie componenti del Corpo di polizia con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione dell'Interno, di altre Amministrazioni dello Stato e tra estranei all'amministrazione statale esperti in materia di competenza del Consiglio Nazionale;

b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo successivo.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

ART. 43.

(*Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio Nazionale*).

Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti al personale con funzioni di polizia sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

a) fascia in cui sono compresi gli appartenenti ai ruoli particolari degli agenti e degli assistenti;

b) fascia in cui sono compresi gli appartenenti al ruolo particolare degli ispettori;

c) fascia in cui sono compresi gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti.

La elezione dei componenti il Consiglio Nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere non più di 18 candidati per la prima fascia del personale, non più di 7 candidati per la seconda e non più di 5 per la terza.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 200 e non più di 1.000 elettori appartenenti a qualsiasi fascia.

Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento: il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia stessa ed il numero massimo dei candidati previsto al primo comma per la stessa fascia, ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

Le operazioni di cui al precedente comma sono eseguite anche per le successive fasce.

Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

La data per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il 45° giorno antecedente quello di scadenza del triennio di cui all'articolo 42.

La elezione deve aver luogo non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del triennio di carica del Consiglio stesso.

Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La prima elezione del Consiglio nazionale avrà luogo entro due mesi dalla pubblicazione di cui al precedente comma.

Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

a) da guardie e appuntati;

b) da vicebrigadieri, marescialli e assistenti di Polizia femminile;

c) da commissari, ispettrici e dirigenti.

ART. 44.

(*Norme di comportamento politico degli appartenenti al Corpo di polizia dello Stato ed alle restanti Forze di polizia*).

Gli appartenenti al Corpo di polizia di Stato, analogamente a quelli degli altri corpi di polizia, sono al servizio esclusivo della Nazione.

Al fine di garantire l'assoluta imparzialità della loro funzione, tutti gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi e militare in partiti politici o comunque assumere comportamenti che compromettano l'indipendenza politica di chiunque sia impiegato in compiti di polizia.

Essi non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni o manifestazioni politiche, salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.

Gli appartenenti alle forze di polizia, candidati alle elezioni politiche o amministrative, sono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi e in abito civile.

CAPO VII.

NORME DISCIPLINARI E PENALI.

ART. 45.

(*Disciplina e procedimento penale*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo e alla regolamentazione del relativo procedimento penale, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo, richiamo scritto, pena pecunia-

ria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a 5/30 della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione della deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, che comporta il ritardo di un anno nello aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe di stipendio superiore;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dal contrasto con i doveri e le esigenze di servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accerta-

menti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della deplorazione; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

ART. 46.

(*Giurisdizione*).

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme del codice penale e delle altre leggi penali, nonché le disposizioni contenute nei successivi articoli.

ART. 47.

(*Abbandono di posto o servizio*).

L'appartenente al Corpo che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola gli ordini o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da un anno a quattro anni se il fatto è commesso:

1) durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;

3) a bordo di una nave o di un aeromobile;

4) col fine di turbare la continuità e la regolarità del servizio;

5) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro;

6) da comandante di reparto o da dirigente di ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 48.

(*Alterazioni di armi o munizioni; porto di armi non in dotazione*).

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie ed improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 49.

(*Rivolta*).

Fuori dalla ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 50.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*).

Quando cinque o più appartenenti al Corpo si associno allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 51.

(*Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia*).

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che compiono manifestazioni collettive pubbliche con l'uso di mezzi della polizia o con il possesso di armi; la pena è aumentata fino alla metà per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

ART. 52.

L'appartenente al Corpo di polizia il quale, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri:

si avvale arbitrariamente dell'opera del personale del Corpo sottraendolo allo svolgimento delle sue funzioni, ovvero permette che altri si avvalga di personale di cui egli ha la direzione o il comando;

lavora o fa lavorare nelle officine e negli altri laboratori del Corpo;

utilizza arbitrariamente attrezzature tecniche di cui ha la disponibilità per motivi di servizio;

imbarca o permette che si imbarchino arbitrariamente merci o passeggeri a bordo di natanti, aeromobili o autoveicoli di pertinenza del Corpo;
è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena è soggetto l'appartenente al Corpo di polizia che concorre nel reato prestando arbitrariamente la propria opera a fini privati e chiunque si avvantaggi illecitamente delle suddette prestazioni.

ART. 53.

(*Esecuzione delle pene detentive*).

A richiesta dell'interessato la pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, è scontata negli stabilimenti penali militari.

ART. 54.

(*Disciplina provvisoria del personale*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito.

Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia.

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia.

Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali del Corpo di polizia, sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia non hanno la qualifica di agente di polizia.

Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

ART. 55.

Il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'amministrazione della pubblica sicurezza – di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 – può, a domanda, chiedere di transitare nel ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni non di polizia inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Nelle more dell'istituzione del suddetto ruolo, detto personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo e posto alle dirette dipendenze della Direzione Generale del Corpo di polizia, con tutte le relative peculiarità ivi comprese quelle concernenti i diritti sindacali.

All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di provenienza dagli impiegati di cui al comma precedente è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica e di carriera.

ART. 56.

(*Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui al presente provvedimento.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno e, nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o cambio d'incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico de-

gli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore viene compilata solo in caso di avanzamento dal Capo del Corpo.

I rapporti informativi, e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di pari qualifica o grado, purché più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato.

Per gli agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia – capo ufficio o comandante di reparto – dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distaccamento, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera, o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia – capo ufficio o comandante di reparto – che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio.

Per i funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia.

Per i funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore o comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia.

Per i funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto e di frontiera aerea e della zono di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia.

Per i funzionari di polizia in servizio presso gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico o sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radiotelegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento centrale e sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funziona-

rio di polizia comandante di reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti di reparto; dal vice capo vicario del Corpo di polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal vice capo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal Capo del Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vice capo vicario della polizia.

Per i medici del Corpo:

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal Capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario.

Per il personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:

1) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal direttore della sezione o comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

2) funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia.

ART. 57.

(*Gravami*).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo o di revisione.

Entro 30 giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

a) al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia;

b) alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il consiglio d'amministrazione o la commissione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio d'amministrazione o della commissione d'avanzamento è provvedimento definitivo.

ART. 58.

(*Gestione amministrativa della polizia di Stato*).

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità del Corpo di polizia, restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato e ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia.

ART. 59.

(*Congedo ordinario o straordinario*).

Ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigente per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno apportate al regolamento sulle licenze le necessarie modifiche ed integrazioni, allo scopo di renderlo compatibile con l'organizzazione del Corpo di polizia e con i doveri dei suoi componenti.

CAPO VIII.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 60.

(*Matrimonio per gli appartenenti alla polizia di Stato*).

Le norme che disciplinano per il personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 61.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*).

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 62.

(*Norma transitoria in materia di subordinazione*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica, oltre che verso le autorità e gli appartenenti al Corpo indicati nell'articolo 31 della presente legge, anche nei confronti di coloro, ancorché appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari od inferiori, che siano investiti di funzioni direttive o di comando, nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate.

ART. 63.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari o di Stato inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno, sentite le competenti commissioni di disciplina e ne cessa ogni effetto giuridico.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 64.

(*Applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In dette disposizioni le parole « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » si intendono sostituite da « Corpo di polizia della Repubblica italiana ».

ART. 65.

(*Passaggio all'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o ad altre amministrazioni dello Stato*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti al Corpo di polizia alla amministrazione civile dell'interno ovvero ad altra amministrazione dello Stato con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) consentire agli appartenenti al Corpo provenienti dal soppresso ruolo di funzionario di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile il passaggio all'amministrazione civile dell'interno ed eventualmente ad altra amministrazione civile dello Stato;

2) consentire agli appartenenti al Corpo provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il passaggio ad altri Corpi militari dello Stato;

3) le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate dagli aventi diritto non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 66.

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro.

TITOLO II

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ART. 67.

(*Attribuzioni del Ministro dell'interno*).

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e delle forze di polizia coordinandone i compiti e le attività.

Il Ministro dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza e adotta i provvedimenti previsti dalla legge per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno espleta le sue attribuzioni a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, secondo le funzioni ad esse assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 68.

(*Comitato nazionale della sicurezza pubblica*).

Nel Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'Interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ai fini della direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzione di vice pre-

sidente; dal Segretario generale della sicurezza pubblica; dal Direttore generale della Sicurezza pubblica e Capo del Corpo di polizia; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato i responsabili di altri settori dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate, nonché componenti dell'ordine giudiziario ed altri esperti.

ART. 69.

(*Attribuzioni del Comitato nazionale della sicurezza pubblica*).

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

a) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

b) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

c) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento e la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia;

d) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e sulla organizzazione generale delle forze di polizia.

Il Comitato può altresì formulare proposte per l'attuazione operativa degli indirizzi in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché sulla creazione di strutture tecniche e organizzative comuni per un efficiente svolgimento delle attività di polizia.

ART. 70.

(*Segretariato generale della sicurezza pubblica*).

Nel Ministero dell'interno è istituito il Segretariato generale della sicurezza pub-

blica, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che se ne avvale per l'elaborazione delle direttive necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento per la direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica.

Al Segretariato generale della sicurezza pubblica è preposto il Segretario generale nominato con decreto del Ministro dell'interno, tra dipendenti civili o militari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, tra appartenenti all'ordine giudiziario o tra estranei alle amministrazioni dello Stato in possesso di particolari requisiti di capacità e di competenza.

Al Segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica ed il trattamento economico previsti per i dirigenti generali di livello *A*.

ART. 71.

(*Scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione presso la Direzione generale della sicurezza pubblica di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione che i corsi presso la scuola abbiano il compito dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei quadri direttivi delle forze di polizia ai fini di una comune ed adeguata preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione del crimine;

2) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola che assicurino la massima rispondenza agli obiettivi sopra citati;

3) individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ai corsi;

4) previsione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi e di selezione dei docenti.

ART. 72.

(*Attribuzioni del prefetto*).

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza e sovraintende nella provincia alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia.

A tali fini deve essere informato dal Questore e dai Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

ART. 73.

(*Attribuzioni del Questore*).

Il Questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza ed ha la direzione ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tali fini deve essere informato, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

ART. 74.

(*Autorità locali di pubblica sicurezza*).

È autorità locale di pubblica sicurezza il sindaco. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, competenti per territorio hanno la responsabilità tecnico-operativa dei servizi di polizia e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a loro disposizione.

A tal fine devono tenersi reciprocamente informati, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.